

3-1/2022

CONCORDATO PREVENTIVO: 3/2022



CROM-1371/2023
n.88/2023 Ref. Decreto

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale di Foggia

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Rosella Anna Modarelli	Presidente
dott. Caterina Lazzara	Giudice rel.
dott. Antonio Lacatena	Giudice

sentito il Giudice relatore in merito al procedimento di concordato preventivo proposto da B [REDACTED] esaminati gli atti; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/6/2023; ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Letta la domanda di concordato preventivo depositata dalla [REDACTED]

- Letta la proposta di concordato, il piano e la documentazione allegata, depositati il 13/9/2022;
- Visto il proprio decreto di apertura del concordato del 28/12/2022, depositato il 9/1/2023;
- Visti: l'esito dell'adunanza dei creditori, svoltasi il 27/4/2023 innanzi al Giudice delegato per la procedura, ai sensi dell'art. 174 L.F.; la relazione del Commissario Giudiziale depositata il 22/5/2023 di accertamento delle dichiarazioni di voto successive alla adunanza ex art. 178 l.f., nella quale il CG dava atto della non approvazione del concordato in quanto, in presenza di diverse classi di creditori, la maggioranza, pur raggiunta nella misura del 63% dei crediti, non si era verificata nel maggior numero di classi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 177 L.F. (ma solo su una classe su tre); la relazione del CG del 29/5/2023 relativa alla dichiarazione di voto espressa dalla [REDACTED] ed il provvedimento del GD del 6/6/2023 che ha ammesso la suddetta creditrice al voto, e dichiarato valida la dichiarazione di

voto dalla stessa espressa il 23/5/2023 (oltre il termine di cui all'art. 178, u.c., L.F.); la nuova relazione del CG depositata il 9/6/2023 di attestazione finale delle adesioni, nella quale il CG, alla luce del voto della ██████████, ha operato il ricalcolo delle maggioranze ed ha attestato il raggiungimento delle maggioranze di legge e dell'approvazione del concordato da parte del ceto creditorio, in quanto approvato da una percentuale di voti dell'81,518%, e dalla maggioranza delle classi (approvato dalle Classi 1 e 2, respinto dalla Classe 3);

- Osservato che con decreto del Tribunale del 14-15/6/2023 è stata, quindi, fissata l'udienza per procedere al giudizio di omologazione, a norma dell'art. 180 L.F.;

- Verificato che la notifica del suddetto decreto ai creditori dissenzienti è stata effettuata il 16/06/2023;

- Letta la relazione del commissario giudiziale depositata il 16/6/2023, nella quale il CG, dato atto dell'intervenuta approvazione del concordato ex art. 178 L.F., ha espresso il proprio motivato parere ai sensi dell'art.180, comma 2, L.F., concludendo in senso favorevole all'omologa del concordato;

- Osservato che non si è costituito nessun creditore e non risultano proposte opposizioni;

- Rilevato che la proposta formulata dalla società ricorrente è di concordato con continuità indiretta, attraverso vendita -con procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall.- dell'azienda, attualmente in affitto (c.d. affitto-ponte), e vendita di immobili messi a disposizione del piano da terzi attraverso il vincolo di cui all'art. 2758, comma 2, c.c. Il piano, in particolare, prevede:

* il pagamento integrale , entro il primo anno, delle spese in prededuzione (nelle quali sono comprese i compensi spettanti agli organi della procedura ed ai professionisti che hanno collaborato nella redazione della proposta e del piano concordatario, oltre alle spese di funzionamento della Società nel corso della procedura), per complessivi € 132.720,00;

* il pagamento integrale , entro il secondo anno, dei creditori con privilegio ex art. 2751-bis n. l c.c., per € 50.745,22;

* il pagamento integrale, entro il terzo anno, del credito erariale privilegiato (sia quello contestato, sia quello non contestato) con prelazione mobiliare per la parte non degradata a chirografo, pari a complessivi € 129.504,36;

* il pagamento parziale nella misura 16,97% dei creditori chirografari secondo le seguenti classi:

° Classe 1 : il pagamento parziale, entro il terzo anno, nella misura 16,97%, con creazione di apposita classe nel rispetto dell'art. 182 ter l. fall., del credito erariale (contestato) privilegiato IVA (connesso al credito da fornitura di cui alla Classe 3 sotto contemplata); credito degradato a chirografo ai sensi dell'art. 160 secondo comma l. fall., pari ad € 758.253,47, che verrà soddisfatto nella misura di € 128.639,23;

° Classe 2 : il pagamento parziale, entro il terzo anno, nella misura 16,97%, di tutti i crediti di natura finanziaria, di cui: a) credito privilegiato ai sensi dell'art. 8-bis terzo comma della Legge n. 33/2015 in favore di ██████████ interamente degradato a chirografo, pari ad € 51.528,77 che sarà soddisfatto nella misura di € 8.741,96; b)

credito chirografario vantato dai diversi Istituti bancari, pari a complessivi € 347.357,17 che sarà soddisfatto nella misura di € 58.929,84;

° Classe 3 : il pagamento parziale, entro il terzo anno, nella misura 16,97%, entro il 31 dicembre del terzo anno, dei crediti chirografari ab origine da fornitura (pari a complessivi € 431.572,36 dei quali saranno pagati € 73.217,12);

- Considerato e ritenuto:

* che la valutazione e il controllo istituzionalmente affidato al Tribunale, in questa fase processuale, attiene alla verifica della regolarità della procedura, della regolarità della votazione espletata, e della persistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta;

* che la valutazione del Tribunale non attiene anche della congruità ed alla convenienza della proposta concordataria, essendo tale ultimo profilo affidato alla valutazione discrezionale dei creditori ammessi al voto;

* che, sotto il primo profilo, per come si evince anche dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dalla ricorrente, dal Tribunale e dal Commissario Giudiziale, il procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica prevista dalla legge, e dunque correttamente e non sussistono profili di irregolarità;

* che, in particolare: sono state regolarmente eseguite tutte le comunicazioni ai creditori, tempo per tempo previste dalla legge e/o disposte dal Tribunale; è stata regolarmente svolta la procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. per la vendita dell'azienda, con aggiudicazione dell'azienda alla società [REDACTED] (attuale affittuaria), la quale ha versato il prezzo di acquisto, calcolato come da proposta concordataria (il prezzo di vendita d'azienda di € 151.566,87 è decurtato di quanto già precedentemente corrisposto alla società in concordato a titolo di canoni mensili per l'affitto della stessa azienda, degli importi versati a titolo di trattamento di fine rapporto nei confronti dei dipendenti, e degli importi derivanti dalla vendita da parte della società affittuaria delle giacenze di merci oggetto del contratto di affitto d'azienda non già fatturate dalla concedente); il decreto collegiale con il quale è stata fissata l'udienza per l'omologa è stato regolarmente notificato al Commissario Giudiziale, ai creditori dissenzienti, e comunicato al Pubblico Ministero;

* che, sotto il secondo profilo, la proposta concordataria, comunicata a tutti i creditori, è stata approvata, con le maggioranze previste dall'art. 177 L.F. In particolare, con una percentuale favorevole pari all' 81,518% dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto (€ 1.325.462,77 voti favorevoli su € 1.625.977,64 crediti ammessi al voto), computato anche il voto della creditrice [REDACTED] alla luce delle considerazioni e valutazioni del decreto del GD del 6/6/2023, da intendersi qui richiamate), e dalla maggioranza delle classi (approvato dalla Classe 1 € 772.099,49 voti favorevoli € 772.099,49 pari al 100%; e dalla Classe 2 € 432.302,81 voti favorevoli 432.302,81 pari al 100%; respinto dalla Classe 3 € 421.575,34, voti favorevoli € 121.060,47 pari al 28,716%, voti contrari € 300.514,87 pari al 71,284%);



* che, relativamente al terzo profilo, non sono emersi elementi in grado di elidere o anche solo inficiare il giudizio di ammissibilità della proposta concordataria, già positivamente valutata da questo Tribunale nel decreto di apertura della procedura del 28/12/2022 depositato il 9/1/2023, da intendersi qui richiamato e trascritto quanto al vaglio dei presupposti di ammissibilità della proposta di concordato (in particolare si è, tra l'altro, verificato che "La proposta: - rispetta il dettato di cui all'art. 160, comma 2, secondo periodo, L.Fall. prevedendo la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Tale conclusione si fonda sulle relazioni di stima dei beni immobili a firma dell'ing. Antonio Ventarola, e della relazione giurata, a firma del dott. Amedeo Di Pretorio. Le conclusioni dei professionisti sono adeguatamente illustrate e motivate onde, ad una valutazione necessariamente preventiva, appaiono, per la metodologia seguita e la congruità delle valutazioni effettuate, sufficientemente chiare e fondate; - rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione; - risponde ai criteri di corretta formazione delle classi, sia quanto al profilo dell'accorpamento dei creditori in classi omogenee, ovvero formate nel rispetto della posizione giuridica e degli interessi economici degli stessi, sia quanto alla parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; - rispetta il disposto dell'art. 186 bis, comma 2 lett. b), L.Fall. avendo il professionista attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ed essendo nella relazione adeguatamente illustrati i dati ed il percorso argomentativo e valutativo sui quali si fondano le conclusioni, si da essere l'attestazione sufficientemente motivata e idonea a consentire la valutazione, da parte dei creditori, della proposta e del piano; - rispetta il disposto dell'art. 186 bis, comma 2 lett. a), L.F. essendo stato predisposto e illustrato il business plan della ricorrente per il periodo di durata del piano; - è sostenuta dalla disponibilità alla stipula di atto costitutivo di vincolo di destinazione autodichiarato ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. di [REDACTED] i [REDACTED], tutti nella qualità di terzi, in forza del quale costoro vincolano gli immobili di loro proprietà alle finalità del piano, ovvero alla vendita secondo il programma previsto nella proposta di concordato, impegno avente durata sino alla soddisfazione dei crediti della procedura concordataria; - è rispettato il dettato dell'art. 182 ter l. fall. essendo stata presentata all'Agenzia delle Entrate, contestualmente al deposito della proposta di concordato, istanza di transazione fiscale");

* che il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole tanto nella relazione ex art. 172 L.F. quanto in quella depositata ai sensi dell'art 180 L.F.;

* che l'ammissibilità del concordato comporta anche la verifica, da parte del Tribunale, che il piano non presenti profili che rendano evidente l'inefficienza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sotto il profilo in esame, il piano di concordato predisposto dalla società ricorrente supera positivamente detto vaglio, essendo al riguardo sufficiente considerare che: è stata espletata la procedura competitiva per la vendita dell'azienda -con aggiudicazione alla

attuale affittuaria- con incasso del prezzo, così realizzandosi la continuità dell'impresa ed incamerata parte della provvista destinata alla soddisfazione dei creditori, ed essendo il piano ora da svilupparsi solo quanto alla vendita degli immobili già vincolati alla procedura dai terzi, cui si procederà nei due anni dopo l'omologa. La realizzazione del piano e la soddisfazione dei creditori è, dunque, affidata in parte a somme già incassate e disponibili, ed in parte ad eventi, cioè la vendita di immobili, a basso rischio (pur essendo incerto il prezzo finale di vendita dei beni);

* che, infine, compete al Tribunale l'eventuale nomina del liquidatore e l'indicazione delle modalità di esecuzione del concordato. Nel caso di specie poichè il piano prevede che parte dell'attivo venga ritratta dalla liquidazione di beni di terzi, è necessario procedere, a norma dell'art. 182 L.F., alla nomina del liquidatore, nonché a disporre le modalità della liquidazione dei suddetti immobili;

* che il liquidatore opererà al pari di professionista delegato alla vendita esclusi solo i compiti di predisposizione dei progetti di riparto e successivi adempimenti, che rimangono riservati al commissario giudiziale. L'espletamento delle operazioni liquidatorie sarà sottoposto al controllo del commissario giudiziale, del giudice delegato alla procedura, ed in ultima analisi di questo stesso Tribunale. In particolare, il Liquidatore dovrà provvedere alla liquidazione con le modalità indicate in dispositivo;

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di omologa, in assenza di formale costituzione e di opposizione delle altre parti;

P Q M

Visti gli artt.180, 181, 182, 186 bis L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da [REDACTED]

B [REDACTED]

- conferma quale Giudice delegato la dott.ssa Caterina Lazzara e quale Commissario Giudiziale il dott. Domenico Antonio Claudio Calvano;
- nomina Liquidatore il dott. Fabrizio Abate;
 - Dispone che la società debitrice :
- trasmetta con cadenza semestrale al commissario giudiziale un prospetto delle disponibilità a favore dei creditori;
- provveda a versare su un conto corrente dedicato il danaro destinato al pagamento dei creditori, onde eseguire i piani di riparto alle scadenze previste nel piano di concordato; l'estratto conto sarà trasmesso trimestralmente al commissario giudiziale;
- rediga relazioni semestrali, da trasmettere al commissario giudiziale e depositare in tribunale entro 60 giorni dalla scadenza del semestre, a far tempo dal 31 dicembre e dal 31 giugno di ogni anno. Le relazioni dovranno riepilogare i fatti di gestione più rilevanti del periodo e contenere gli aggiornamenti sullo stato di adempimento del piano di concordato, ovvero i



risultati economici e finanziari conseguenti alla concreta esecuzione del piano concordatario, gli eventuali scostamenti intervenuti in senso diverso dalle previsioni originarie del piano di concordato, e qualunque altro fatto che possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla percentuale di soddisfazione spettante ai creditori;

- Dispone che il Commissario Giudiziale:

- provveda, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a predisporre, in collaborazione con la società, l'elenco dei creditori, con indicazione delle cause di prelazione, dandone comunicazione a tutti i creditori;

- provveda all'apertura di conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale vincolato all'ordine del Giudice Delegato;

- sorvegli l'adempimento del concordato, riferendo al Giudice delegato con relazioni semestrali e comunque ogni qual volta ricorrano fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, curando la trasmissione della relazione ai creditori;

- predisponga i piani di riparto e provveda a darne esecuzione eseguendo i pagamenti a mezzo di bonifico bancario o assegno circolare da consegnare previo rilascio di ricevuta da parte del creditore, e depositando all'esito nel fascicolo telematico la documentazione attestante i pagamenti;

- Dispone che il Liquidatore proceda alla vendita dei beni immobili attenendosi alle seguenti prescrizioni:

a) predisporrà il programma di liquidazione che rispetti la tempistica prevista nella proposta e nel piano di concordato;

b) procederà alle vendite nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 105-107 L.F. nei limiti di compatibilità con l'esecuzione di concordato preventivo, mediante le procedure competitive che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla società debitrice;

c) richiederà l'anticipazione delle somme per le spese necessarie al commissario giudiziale, il quale utilizzerà il deposito giudiziario già in essere e l'importo previsto dalla società per le spese di procedura, previa autorizzazione del Giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);

d) riverserà immediatamente le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente della procedura;

e) presenterà ogni tre mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare nel fascicolo telematico e da comunicare al commissario giudiziale, che potrà presentare osservazioni;

f) informerà tempestivamente il Giudice delegato ed il commissario giudiziale, di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla vendita dei beni alle condizioni previste nella proposta e nel piano di concordato.

- Riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale necessario provvedimento.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato ai sensi dell'articolo 17 L.F., e sia comunicato alla società debitrice, al Liquidatore, ed al Commissario Giudiziale, che onera della comunicazione ai creditori.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 12/7/2023.

Il Giudice est.
dott.ssa Caterina Lazzara

Il Presidente
dott.ssa Rosella Anna Modarelli



DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 29-08-2023

Antonio Carrozzino
Antonio Carrozzino

